

# STATUTO

## ARTICOLO 1

L'associazione non riconosciuta denominata «ASSOCIAZIONE ANTHOS – APS» con sede legale nel comune di Certaldo (FI) svolge la propria attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

## SCOPI E FINALITA'

### ARTICOLO 2

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lettera D, articolo 5 Codice del Terzo settore*);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (*lettera E, articolo 5 Codice del Terzo settore*);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*lettera F, articolo 5 Codice del Terzo settore*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera I, articolo 5 Codice del Terzo settore*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lettera L, articolo 5 Codice del Terzo settore*);



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera U, articolo 5 Codice del Terzo settore*);

Essa, più in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

- intraprendere iniziative e svolgere attività di studio e divulgazione nell'ambito di tematiche ecologiche, geologiche, naturalistiche, turistiche, scientifiche, culturali, ricreative, enogastronomiche e sportive compresa l'attività didattica;
- adoperarsi per la protezione, la valorizzazione, la divulgazione e la tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio storico-artistico e culturale;
- svolgere attività destinate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, compresa la raccolta di fondi, indirizzate a persone bisognose e svantaggiate, anche attraverso organizzazioni ed enti di carattere umanitario sia nazionale che internazionale.
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per una adeguata programmazione culturale sul territorio e per una gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici;

Le principali metodologie di intervento per il raggiungimento dei fini associativi saranno:

#### **EDUCAZIONE:**

- a. attraverso corsi di educazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b. attraverso escursioni e visite guidate con attività di osservazione, studio e analisi di interesse naturalistico, storico-artistico, culturale e scientifico;
- c. attraverso osservazioni, reperimento ed elaborazione dati e materiale con lo scopo di migliorare la conoscenza e la gestione dell'ambiente naturale, del patrimonio storico-artistico, culturale e folcloristico;
- d. attraverso attività di sostegno, completamento e di collaborazione all'interno dei programmi di Comuni, Province, Comunità Montane, Regioni, ecc.;
- e. attraverso il turismo educativo, campi estivi, campi solari, aule verde, tutti volti alle scuole di ogni ordine e grado ed alla popolazione senza limiti di età.

#### **SPORT:**

- a. attraverso corsi di formazione per attività sportive di ogni ordine e grado;
- b. attraverso attività di sostegno, completamento e di collaborazione con Associazioni sportive e polisportive;
- c. attraverso manifestazioni competitive e non competitive di ogni ordine e grado.

#### **GESTIONE DI AREE VERDI E INFRASTRUTTURE IN GENERE:**

- a. apertura di nuovi itinerari escursionistici in collaborazione sia con gli Enti locali (Comunità Montane, Comuni, ecc.) che con gli uffici periferici di Enti statali ed internazionali (Corpo Forestale dello Stato, Club Alpino Italiano, W.W.F., Lipu, ecc.), mantenimento di sentieri naturalistici ed escursionistici già esistenti, manutenzione e consulenza per la gestione di aree verdi e per ogni loro miglioria;
- b. attività di accompagnatori e guide sia nell'ambito naturalistico-ambientale che storico-artistico all'interno di aree protette, musei e zone sportive, in luoghi di particolare interesse naturalistico e lungo qualunque tipo di itinerario a carattere escursionistico, alpinistico, storico-artistico culturale e scientifico;
- c. predisposizione mantenimento di strutture logistiche quali: posti tappa, punti e centri di informazioni o altre strutture analoghe;
- d. gestione e mantenimento di strutture logistiche quali: circoli ricreativo-culturali, musei o altre strutture analoghe.

#### **ATTIVITA' GEOLOGICHE E NATURALISTICHE:**

- a. azione e promozione di interventi di difesa e recupero ambientali quali, ad esempio: indagini sullo stato delle acque, delle sorgenti, delle foreste, dei terreni, regimazione dei corsi d'acqua, censimento e controllo floristico, vegetazionale e faunistico in opportune zone, ecc...

#### **ATTIVITA' CULTURALI:**

- a. attraverso azione e promozione di difesa e recupero di particolari zone ad interesse artistico, storico, archeologico e architettonico;
- b. attraverso attività di divulgazione di particolari zone ad interesse artistico, storico, archeologico e architettonico;
- c. attraverso l'istituzione, la gestione di centri di educazione ambientale e affini già esistenti o da istituire;

#### **DIVULGAZIONE DI PROBLEMATICHE AMBIENTALI, CULTURALI, SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA':**

- a. organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e lavori di gruppo che prendono in considerazione problematiche ambientali, naturalistiche, storico-artistiche e culturali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria, ad altre associazioni od enti senza scopo di lucro aventi finalità simili alle proprie, quando ciò torni utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi di spesa nei limiti del d.lgs. 117/2017 art.17 e successive modificazioni ed integrazioni, e del successivo articolo 21.

## **SOCI**

### **ARTICOLO 3**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All'associazione possono aderire le persone fisiche di ambo i sessi senza alcun limite di età che compilino la domanda di ammissione con:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- accettino le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- che versino la quota sociale di adesione e le quote annuali per il rinnovo, i cui importi verranno fissati di anno in anno dal consiglio direttivo.

Potranno inoltre far parte dell'associazione, alle condizioni di cui sopra, altre associazioni o enti senza scopo di lucro aventi finalità simili alle proprie:

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo che delibera sulle domande di ammissione, motivando le eventuali esclusioni ed informando i richiedenti in ogni caso e, inserendo il nominativo nel libro apposito, rilascia al nuovo socio una tessera, firmata dal presidente, che sarà l'unico titolo che consentirà:

- di partecipare alle iniziative attuate dall'associazione;
- di partecipare alla vita democratica dell'associazione in tutte le sue istanze secondo le regole stabilite nel presente statuto e nei regolamenti interni;

- Di godere dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno altresì l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ARTICOLO 4

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione/espulsione/radiazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione attraverso una richiesta scritta al Consiglio direttivo che la accetta comunicando al socio l'avvenuto recesso e cancellandolo dal libro soci.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno



deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **PATRIMONIO E BILANCIO**

### **ARTICOLO 5**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da rendite patrimoniali;
- entrate da servizi vari o da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo settore svolti prevalentemente a soci;
- da contributi volontari, lasciti e donazioni.
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà destinato al fondo di riserva ordinario e sarà utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione delle eventuali attività diverse poste in essere accanto all'attività di interesse generale e agli introiti delle raccolte fondi; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ARTICOLO 6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### ARTICOLO 7

L'assemblea dei soci è convocata con avviso scritto contenente la data il luogo e l'ora della convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Essa ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ogni tre anni l'assemblea verrà convocata per la nomina del consiglio direttivo. Può essere convocata ogni volta che il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno, o quando ne venga fatta espressa richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### ARTICOLO 8

Hanno diritto di intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; ciascun socio, ad esclusione dei membri del consiglio direttivo, potrà rappresentare fino ad un massimo



di un socio, purché sia munito di regolare delega scritta.

#### ARTICOLO 9

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno: la seconda convocazione può aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.

#### ARTICOLO 10

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

#### ARTICOLO 11

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali da redigersi a cura del segretario.

### **SETTORI DI ATTIVITA'**

#### ARTICOLO 12

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione si articolerà in settori di attività, ognuno con una propria organizzazione interna, formati da soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni settore dovrà:

- nominare un responsabile;
- presentare al consiglio i preventivi analitici di spesa e di entrata per l'anno successivo.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### ARTICOLO 13

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri, eletti fra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sulle modalità di elezione deciderà di volta in volta l'assemblea.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ARTICOLO 14

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dello scopo sociale.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi viene sostituito, anche nella legale rappresentanza, dal vicepresidente.

Il presidente, il vicepresidente e il segretario compongono la presidenza; in caso di morte o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione: i sostituti vengono presi dall'eventuale lista dei non eletti alla precedente votazione o in sua mancanza o esaurimento, l'assemblea deciderà eleggendo nei posti rimasti vuoti i nuovi consiglieri. Questi così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è dichiarato decaduto e deve essere rinnovato. Le funzioni di membro del consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

#### ARTICOLO 15

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. Alle riunioni devono essere convocati anche gli eventuali membri effettivi del collegio sindacale i quali non avranno diritto di voto.

In caso di assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente.

#### ARTICOLO 16

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità vale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali redatti a cura del segretario e da questi sottoscritti insieme al presidente.

#### ARTICOLO 17

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Handwritten initials 'RK' and a signature.

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 18

Sono compiti del consiglio direttivo:

- redigere i programmi di attività relativi alle finalità previste all'articolo 2 del presente statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni previste dall'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di consulenti e professionisti esterni all'associazione. Detti soggetti possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### LIBRI

#### ARTICOLO 19

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente dell'associazione.

## **VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO**

### **ARTICOLO 20**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 21**

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti nell'assemblea la cui validità è data, in prima convocazione, dalla partecipazione, anche per delega, di almeno i due terzi del corpo sociale; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, in merito alla destinazione del ricavato della liquidazione, che non potrà in nessun modo essere diviso fra i soci ma dovrà essere devoluto, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del




suddetto Ufficio.

## RINVIO

### ARTICOLO 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.A handwritten signature in black ink, appearing to read "Autocelle M..." with a flourish at the end.